

Motivo invocato

— Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 21 giugno 2018 — Nonnemacher/EUIPO — Ingram (WKU)**(Causa T-389/18)**

(2018/C 285/58)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco***Parti**

Ricorrente: Klaus Nonnemacher (Karlsruhe, Germania) (rappresentante: C. Zierhut, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Paul Ingram (Birmingham, Regno Unito)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea denominativo «WKU» –Marchio dell'Unione europea n. 11 482 841

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 17 aprile 2018 nel procedimento R 399/2017-1

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Violazione dell'articolo 61 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 21 giugno 2018 — Nonnemacher/EUIPO — Ingram (WKU WORLD KICKBOXING AND KARATE UNION)**(Causa T-390/18)**

(2018/C 285/59)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco***Parti**

Ricorrente: Klaus Nonnemacher (Karlsruhe, Germania) (rappresentante: C. Zierhut, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Paul Ingram (Birmingham, Regno Unito)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea figurativo WKU WORLD KICKBOXING AND KARATE UNION — Marchio dell'Unione europea n. 11 523 958

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 17 aprile 2018 nel procedimento R 409/2017-1

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Violazione dell'articolo 61 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 28 giugno 2018 — Innocenti/EUIPO — Gemelli (Innocenti)

(Causa T-392/18)

(2018/C 285/60)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'italiano

Parti

Ricorrente: Innocenti SA (Lugano, Svizzera) (rappresentante: N. Ferretti, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Filippo Gemelli (Torino, Italia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente del marchio controverso: Ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso: Marchio dell'Unione europea denominativo Innocenti — Domanda di registrazione n. 7 502 181

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 19 Aprile 2018 nel procedimento R 2336/2010-5